

STUDIO LEGALE

Avv. Luciano Asaro

Patrocinante in Cassazione

Piazza Regina n. 35 - 91026 Mazara del Vallo

Tel/Fax 0923/941199 - Cell. 329/9711985

E-mail: asaro@inwind.it

Pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it

**TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO**

RICORSO

Per la sig.ra **GIACALONE FRANCESCA**, C.F. GCLFNC51D51F061I, nata l'11/04/1951 Mazara del Vallo, ivi residente nella via Antonio La Licata n. 13; elettivamente domiciliata, per il presente atto, in Mazara del Vallo, nella p.zza Regina n. 35, presso lo studio dell'avv. Luciano Asaro (C.F.: SRALCN67L29F061Q), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti rilasciata il 28/12/2024, ed il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 C.P.C. a mezzo fax: 0923 - 941199, oppure pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it;

- Parte Ricorrente -

CONTRO

- Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, C.F.: 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, **con sede a Roma, nel viale Trastevere N. 76/A**;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, C.F.: 80018500829, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede a Palermo, nella via Fattori n. 60**;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - UFFICIO XI AMBITO TERRITORIALE DI TRAPANI**, C.F.: 80003400811, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede a Trapani, nella via Castellammare n. 14**;
- **tutti domiciliati per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Palermo, C. F. 80027950825, con sede in Palermo, nella via V. Villareale n. 6, (Pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it)**;

- Parte Resistente -

E nei confronti di:

- l'**ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE – SEDE DI TRAPANI**, C.F. 80078750587), in persona del direttore e legale rappresentante pro tempore, **con sede in Trapani, nella Via Scontrino N° 28** (CAP 91100);
pec: notifica.attigiudiziari.trapani@postacert.inps.gov.it;

OGGETTO:

- Ricorso avverso il mancato riconoscimento dell'anno di servizio svolto nell'anno 2013, come docente di scuola secondaria di I° grado, classe di concorso A059 (scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media), ai fini della progressione di carriera ed economica stipendiale; per far sì, quindi, che anche l'anno 2013 venga ritenuto utile ai fini della maturazione del diritto pensionistico, oltre che per il pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e maturandi, e per la riliquidazione della pensione e della buonuscita.

**PREMESSO
FATTO**

L'odierna ricorrente è stata una docente di scuola secondaria di I° grado, classe di concorso A059 (scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media), assunta in ruolo il 10/09/1984 (stato matricolare: doc. 1), e posta in quiescenza pensionistica a far data dal 01/09/2015 (prospetto di quiescenza: doc. 2; e atto di conferimento di pensione: doc. 3).

Con relativo il decreto di ricostruzione di carriera n. 1188 del 06/03/2015 (doc. 4), emesso dal D.S. dell'I.C. G. Grassa – G.B. Quinci di Mazara del Vallo, oggi impugnato, alla ricorrente veniva comunicato l'esito della domanda di ricostruzione di carriera, e da cui si evince il mancato riconoscimento dell'anno di servizio svolto nel 2013, ai sensi del D.P.R. 122/2013, come anno utile ai fini della progressione di carriera e stipendiale.

Infatti, come si evince anche dall'ultimo cedolino relativo al mese di agosto 2015 (doc. 5), la ricorrente è andata in pensione con lo stipendio relativo alla fascia da 28 a 34 (scadenza 31/08/2015), mentre se fosse stato preso in considerazione anche l'anno 2013, avrebbe maturato il diritto a percepire lo stipendio relativo all'ultima fascia 35, e sarebbe andata in pensione un anno prima, ossia il 01/09/2014.

Ciò ha, quindi, penalizzato la ricorrente anche per la quantificazione dell'indennità di buonuscita (interamente calcolata in base all'ultima retribuzione) e per l'importo della pensione, che dipende in varia misura dall'ultima retribuzione in godimento.

DIRITTO

- **ILLEGITTIMITÀ DEL BLOCCO 2013 AI FINI DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA E PENSIONISTICA**

Va quindi rimarcato il fatto che i docenti, ai fini dell'inquadramento retributivo del personale a tempo indeterminato, sono inseriti nelle tabelle retributive del personale della scuola che si articolano nelle fasce di anzianità, così come sopra indicate, entro cui vengono graduate le retribuzioni del personale, in base al succitato CCNL del 04/08/2011 (doc. 6):

- da anni 0 ad anni 2 - da anni 0 e sino ad anni 2 mesi 11 e giorni 29
- da anni 3 ad anni 8 - da anni 3 e sino ad anni 8 mesi 11 e giorni 29
- da anni 9 ad anni 14 - da anni 9 e sino ad anni 14 mesi 11 e giorni 29
- da anni 15 ad anni 20 - da anni 15 e sino ad anni 20 mesi 11 e giorni 29
- da anni 21 ad anni 27 - da anni 21 e sino ad anni 27 mesi 11 e giorni 29
- da anni 28 ad anni 34 - da anni 28 e sino ad anni 34 mesi 11 e giorni 29
- da anni 35 da anni 35.

Il D.P.R. 04/09/2013 n. 122 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25/10/2013 – serie generale n. 251), ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2013 dell'art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, relativo al blocco degli automatismi stipendiali per il personale del Comparto Scuola.

In tal modo vi è stata la proroga di un anno delle classi e degli scatti con decorrenza dal 2 gennaio 2013 in poi; spostando di fatto in avanti di un anno la progressione stipendiale e la fascia di anzianità.

Quindi, ai sensi del D.P.R. 122/2013, il 2013 non è valido ai fini della progressione economica stipendiale, per cui si ritarda di un anno ogni scatto stipendiale, e quindi si perde il vantaggio dell'incremento economico relativo, appunto, ad un anno.

Questo ritardo ha penalizzato, come detto, la ricorrente sia per la progressione stipendiale, sia perché ha maturato il diritto di pensione senza poter contare dell'anno 2013, con la conseguente penalizzazione sia sulla quantificazione dell'indennità di buonuscita (interamente calcolata in base all'ultima retribuzione), sia sull'importo della pensione, che dipende in varia misura dall'ultima retribuzione in godimento, soprattutto considerando il fatto che, ove ritenuto utile a tali fini l'anno 2013, la ricorrente sarebbe andata in pensione un anno prima, e con lo stipendio relativo all'ultima fascia stipendiale.

Il blocco stipendiale in oggetto è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 178/2015 con una sentenza di illegittimità costituzionale sopravvenuta, a

decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale, del regime di blocco della contrattazione degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti. Pertanto dal 30/07/2015 in poi, devono intendersi rimossi gli effetti derivanti dal blocco per gli anni 2011 e 2012, mentre per l'anno 2013 per il Comparto della scuola non risultano essere state avviate da parte delle competenti Amministrazioni le procedure di contrattazione collettiva.

A fronte di ciò, appare legittimo per il personale scolastico richiedere il riconoscimento del proprio diritto, quantomeno, a vedersi calcolato il servizio svolto in costanza del blocco stipendiale relativo all'anno 2013 pro quota, ai fini del raggiungimento della classe stipendiale successiva.

Nella sentenza 178/2015 si rinviene, infatti, una parte immediatamente precettiva costituita proprio dalla rimozione della causa di sospensione della contrattazione collettiva; rimozione che produce ipso iure un diritto in capo alle organizzazioni sindacali ed un correlativo obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche.

La natura fondamentale del diritto vantato dalla parte ricorrente (art. 39 co.1 Cost.), in uno con la sua protratta e strutturale compressione, impone infatti un dovere di agire immediato ed incondizionato, senza che sia necessario attendere l'intervento del legislatore.

Nel caso di specie non ci troviamo infatti di fronte a un vuoto di tutela, proprio in considerazione del fatto che, essendo stata rimossa la causa sospensiva, trovano applicazione le disposizioni dettate in subiecta materia dagli artt. 40 ss. d.lgs. 165/2001.

Allo stato, attesa la perdurante vigenza del blocco contrattuale per l'anno 2013, nonostante la declaratoria di illegittimità costituzionale, l'unico rimedio per il personale è pertanto quello di agire innanzi al Giudice del lavoro al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto a maturare la progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione, ovvero, in subordine, per rivendicare la progressione stipendiale maturata *pro quota* rispetto alla scaglione stipendiale successivo alla data della cessazione dal servizio.

Tanto premesso, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si richiama in questa sede anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 360 bis n.1 c.p.c., nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel prevedere espressamente che "il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati", attribuisce al giudice del lavoro il potere di adottare qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza di condanna ad un "facere".

Deve infatti ritenersi irrilevante il carattere infungibile dell'obbligo in quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza della (eventuale) esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì funzionale alla produzione di ulteriori conseguenze giuridiche (derivanti dall'inosservanza dell'ordine in essa contenuto) che il titolare del rapporto è autorizzato ad invocare in suo favore, prima fra tutte la possibile successiva domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale la condanna ad un "facere" infungibile assume valenza sostanziale di sentenza di accertamento" (così, Cass., Sez. Lav., 26/11/2008, n.28.274).

In questo contesto il docente adisce il Tribunale al fine di vedere accertato il proprio diritto a maturare la progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione, attesa la perdurante vigenza del blocco contrattuale per l'anno 2013, e la declaratoria di illegittimità costituzionale, ovvero, in subordine a rivendicare, pur in presenza del blocco relativo all'anno 2013, la progressione stipendiale maturata pro quota rispetto allo scaglione stipendiale successivo, alla data della cessazione dal servizio, lamentando la violazione dell'art. 1 comma 1 del protocollo Aggiuntivo alla Convenzione CEDU "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni" che comprende anche i diritti di credito.

In questo senso si è già pronunciato il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 104/2023, emessa nel proc. n. 4/2023 R.G.L. (doc. 7), in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015 che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il blocco della contrattazione nel pubblico impiego.

Inoltre la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 66 del 30 gennaio 2024 (doc. 8), accogliendo le tesi della docente, ha affermato l'importante principio secondo cui il blocco delle progressioni economiche deve ritenersi legittimo nei limiti in cui produca "effetti temporanei limitati al mancato riconoscimento delle progressioni economiche riferite al solo periodo oggetto del blocco" *con esclusione dell'opposta interpretazione secondo cui gli effetti del blocco devono ritenersi non solo economici ma anche giuridici* "come se per quel medesimo arco di tempo la docente avesse diritto alla sola retribuzione per la prestazione resa, senza poterne ricavare alcuna utilità riflessa per la inclusione di quel servizio nei complessivi anni della carriera utili ai fini delle progressioni secondo il regime collettivo degli scaglioni".

Nello stesso senso si cita anche la sentenza n. 1204/2024 del Tribunale di Salerno (doc. 9), e da ultimo, soprattutto, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16133 dell'11/06/2024 (doc. 10), ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero Istruzione e Merito avverso una sentenza della Corte d'Appello di Roma.

Nella decisione la Suprema Corte, afferma che "...le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici...sono disposizioni eccezionali e in quanto tali da interpretare in senso letterale in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico...la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici".

"Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici senza influire negativamente sulla carriera ai fini giuridici".

Nel presente giudizio viene convenuta anche l'Inps – sede di Trapani, quale litisconsorte necessario, in quanto, a detta della Cassazione (vedasi ordinanza n. 29637 del 22.10.2021: doc. 11), è necessaria la partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta in giudizio, al fine di non privare la decisione (indipendentemente dalla sua natura di condanna, di accertamento o costitutiva) dell'unitarietà connessa con l'esperimento dell'azione proposta.

Per la Cassazione tale principio vale anche in ambito previdenziale, ove l'INPS non può che essere una parte necessaria del giudizio in cui un dipendente chieda la condanna del proprio datore al pagamento all'ente previdenziale dei contributi dovuti sulla propria prestazione lavorativa.

Secondo i Giudici di legittimità, l'Istituto previdenziale, infatti, è, non solo, interessato all'accertamento giudiziale sull'esistenza e durata del rapporto di lavoro e sulla misura della retribuzione imponibile, ma anche destinatario del pagamento della contribuzione, oltre che ai fini della futura riliquidazione della pensione e della buonuscita, una volta accolto il ricorso.

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

**RICORRE AFFINCHÈ
L'ECC.MO TRIBUNALE DI MARSALA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO VOGLIA:**

Contrariis reiectis

- Previa disapplicazione dei provvedimenti legislativi, amministrativi e contrattuali, che stanno alla base del decreto di ricostruzione di carriera di cui in narrativa,
- Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente affinché anche l'anno 2013 venga ritenuto utile ai fini della progressione stipendiale, e della maturazione del diritto pensionistico;

- Ritenerne e dichiarare il diritto della ricorrente a maturare la progressione stipendiale senza alcuna interruzione, e dichiarare, pertanto, il diritto della stessa ad essere inquadrata nella fascia stipendiale 35, anzichè nella fascia 28 risultante dalla busta paga di agosto 2015, a far data dal 31/08/2014;
- Ritenerne e dichiarare che la ricorrente ha maturato il diritto di pensionamento a far data dal 01/09/2014, anziché dal 01/09/2015;
- Ritenerne e dichiarare, pertanto, il diritto della ricorrente alle consequenziali differenze retributive, contributive, e previdenziali, maturate e maturande, anche per l'indennità di buonuscita, per le causali sopra esposte, tra quanto percepito e quanto dovuto rispetto alla fascia di anzianità via via spettante, e dalle singole scadenze al saldo, a mezzo di apposita C.T.U., secondo le tabelle ed i CCNL vigenti, oltre accessori di legge;
- Condannare quindi parte resistente al pagamento delle predette somme, oltre accessori di legge, ed alla riliquidazione della buonuscita e della pensione, previa determinazione a mezzo di apposita C.T.U.;
- In subordine e senza recesso, ritenerne e dichiarare il diritto della ricorrente a rivendicare, pur in presenza del blocco relativo all'anno 2013, la progressione stipendiale maturata pro quota rispetto allo scaglione stipendiale successivo, al momento della cessazione dal servizio;
- In tale ipotesi subordinata, condannare parte resistente a riconoscere, pur in presenza del blocco relativo all'anno 2013, la progressione stipendiale maturata pro quota rispetto allo scaglione stipendiale successivo, alla data della cessazione dal servizio per pensionamento;
- Adottare ogni consequenziale provvedimento anche nei confronti dell'Inps - sede di Trapani.

In via istruttoria

- Disporre apposita **C.T.U. contabile** al fine di:
- Accertare le differenze retributive, contributive, e previdenziali, maturate e maturande spettanti alla ricorrente per le causali sopra esposte, considerando a tutti gli effetti anche l'anno 2013, dalle singole scadenze al saldo, e ricalcolando anche l'indennità di buonuscita ed il trattamento pensionistico.

Come mezzo al fine si producono i seguenti documenti:

- 1) Stato matricolare; 2) Prospetto di quiescenza; 3) Atto di conferimento di pensione; 4) Decreto di ricostruzione di carriera; 5) Cedolino agosto 2015; 6) CCNL del 04/08/2011; 7) Sentenza n. 104/2023 del Tribunale di Marsala; 8) Sentenza n. 66 del 30 gennaio 2024 della Corte d'Appello di Firenze; 9) Sentenza n. 1204/2024 del Tribunale di Salerno; 10) Ordinanza Corte di Cassazione n. 16133 dell'11.06.2024; 11) Ordinanza Cassazione n. 29637 del 22.10.2021; 12) Estratto conto previdenziale; 13) Autocertificazione reddituale.

DICHIARAZIONE DI VALORE

- Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato, ma è esente da contributo unificato ai sensi degli artt. 9 comma 1 bis e 76D.P.R. 115/2002 e succ. modif., in quanto la ricorrente ha un reddito inferiore ad € 35.240,04, come da dichiarazione dalla medesima rilasciata (doc. 12).

- Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

Salvis iuribus late.

Mazara del Vallo, li 30/01/2025.

Avv. Luciano Asaro